

**DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2016**  
**18/2016/S/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI**  
**INFORMATIVI IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI**  
**DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.**  
**EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 gennaio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i., recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato (di seguito: TIT 2008-2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato (di seguito: TIT 2012-2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 1 agosto 2012, n. 4/12 (di seguito: determinazione 4/12);

- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 153/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 154/2014/R/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com, recante “Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per i settori dell’energia elettrica e del gas” (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/com (di seguito: deliberazione 256/2014/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 146/2015/R/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 481/95 il sistema tariffario deve garantire l’economicità e la redditività dei servizi di pubblica utilità, armonizzando gli obiettivi economico finanziari degli esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- al fine di garantire l’effettiva applicazione del citato criterio di salvaguardia dell’economicità e della redditività dei servizi e, nel contempo, promuovere l’interesse di utenti e consumatori, le tariffe devono essere determinate con riferimento ai *costi* (art. 2, comma 12, lett. e) della legge 481/95);
- l’art. 10, del TIT 2008-2011 e l’art. 11, del TIT 2012-2015 prevedono che l’Autorità aggiorni annualmente la quota parte delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito (art. 10, comma 3 e art. 11, commi 3 e 4), detraendo, dal valore lordo dell’investimento, gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti (art. 10, comma 4 e art. 11, comma 5);
- gli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura sono tenuti a trasmettere annualmente all’Autorità le informazioni relative agli investimenti effettuati e agli impianti dismessi coerentemente con gli obblighi in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*), fissati dall’Autorità con il TIU (e successivamente con il TIUC);
- in particolare, l’art. 11, comma 3, del TIT 2008-2011 e l’art. 14, comma 1, del TIT 2012-2015 prevedono l’obbligo dei concessionari il servizio di distribuzione

dell'energia elettrica di comunicare annualmente all'Autorità, ai fini dell'aggiornamento tariffario, tra l'altro, gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno t-1, risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, redatti ai sensi del TIU (e successivamente del TIUC), distinti per tipologie di investimento e le dismissioni effettuate nel corso dell'anno t-1;

- le informazioni, di cui al precedente alinea, sono comunicate dalle imprese distributrici all'Autorità secondo le modalità e le tempistiche disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità (art. 14, comma 1, TIT 2012-2015);
- l'Autorità verifica la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali comunicati dalle imprese con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati redatti ai sensi del TIU (e successivamente del TIUC), nonché la pertinenza e la corretta imputazione dei predetti incrementi patrimoniali rispetto alle attività svolte (art. 11, comma 11, del TIT 2008-2011 e art. 14, comma 2, del TIT 2012-2015);
- in attuazione di quanto previsto al comma 1, del citato art. 14, del TIT 2012-2015, con determinazione 4/12 è stato stabilito che, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al medesimo art. 14, gli esercenti utilizzino, in via esclusiva, il sistema telematico denominato "RAB elettricità" (di seguito: raccolta RAB);
- segnatamente detto sistema telematico di raccolta dati prevede che le imprese distributrici indichino:
  - nella sezione "investimenti" il costo storico degli investimenti per anno di entrata in esercizio, al *loro* dei contributi eventualmente percepiti;
  - nella sezione "Contributi" il valore dei contributi percepiti da enti pubblici e/o comunitari effettivamente incassati in ciascun anno;
- il citato sistema telematico stabilisce, inoltre, che il legale rappresentante delle suddette imprese invii una dichiarazione attestante la conformità e riconciliabilità dei dati riportati nella raccolta RAB compilata con i dati desumibili dai bilanci certificati, dai libri cespiti e dalla documentazione contabile della società, nonché la conformità dei valori indicati con le modalità di valorizzazione a costo storico e la pertinenza delle immobilizzazioni e dei *contributi* dichiarati in ciascuna raccolta con l'attività cui la raccolta stessa si riferisce.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in sede di determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per gli anni 2012, 2013 e 2014, per alcune imprese distributrici sono emerse criticità in relazione alle informazioni trasmesse ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto (c.d. RAB) ovvero alla stratificazione degli incrementi patrimoniali che avrebbero comportato la determinazione di tariffe di riferimento superiori al doppio del valore medio nazionale;

- pertanto, con le deliberazioni 153/2014/R/eel e 154/2014/R/eel, per le predette imprese distributrici le tariffe di riferimento, relative al triennio 2012-2013-2014, sono state approvate in via provvisoria, con una limitazione d'ufficio dei parametri tariffari al triplo del valore medio nazionale fino alla conclusione di una successiva indagine conoscitiva finalizzata a verificare la correttezza delle informazioni relative agli investimenti effettuati, comunicate dalle imprese distributrici all'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie;
- per alcune imprese distributrici con deliberazione 146/2015/R/eel sono state approvate in via provvisoria, fino a conclusione della citata indagine conoscitiva, anche le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione per l'anno 2015;
- con la deliberazione 256/2014/E/com, l'Autorità ha avviato la predetta indagine conoscitiva che ha interessato, in via prioritaria, le informazioni trasmesse attraverso il sistema di raccolta RAB;
- nell'ambito di tale indagine conoscitiva, svolta dalla Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli dell'Autorità, con l'ausilio degli ispettori del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza in disponibilità di impiego presso l'Autorità, è emerso che alcune imprese distributrici, tra cui Azienda Elettrica Casies Società Cooperativa (di seguito Casies o società), nelle raccolte RAB relativamente al periodo 2008-2012, avevano comunicato dati errati e/o parziali, in violazione dell'art. 11 del TIT 2008-2011 e dell'art. 14 del TIT 2012-2015, con effetti sul calcolo del capitale remunerato ai fini tariffari;
- in particolare, dalle informazioni fornite da Casies, da ultimo con comunicazione del 4 giugno 2015 (acquisita con prot. Autorità n. 17437) è emerso che negli investimenti dichiarati nella raccolta RAB:
  - per l'anno 2008: per i cespiti "cabine secondarie", "trasformatori cabine secondarie", "linee MT", "prese utenti" e "impianti di teletrasmissione" la società ha rettificato nel corso dell'istruttoria i costi storici dichiarati (per un importo complessivo pari a 194.832,45 euro), ponendoli pari a zero, mentre per il cespite "linee BT" Casies ha rettificato il costo storico dichiarato, aumentandolo di 8.181,91 euro;
  - per l'anno 2009: per i cespiti "prese utenti", "impianti di teletrasmissione", "attrezzature", "macchine ufficio" e "concessioni, licenze" la società ha rettificato nel corso dell'istruttoria i costi storici dichiarati (per un importo complessivo pari a euro 74.102,48), ponendoli pari a zero. Per il cespite "cabine secondarie" Casies, nel corso dell'istruttoria, ha imputato una parte dei costi originariamente imputati al cespite "trasformatori cabine secondarie" ed entrambi i costi rettificati di detti cespiti sono stati ridotti dagli Uffici per mancata dimostrazione della loro pertinenza e/o effettività (per un importo complessivo di euro 4.167,16); per il cespite "automezzi", il cui valore nella raccolta RAB era pari a zero, gli Uffici nel corso dell'istruttoria hanno rettificato il costo per euro 14.321,58; infine, per i cespiti "linee MT" e "linee BT" la società ha incrementato i costi storici

- dichiarati (incremento riconosciuto dagli Uffici complessivamente per euro 54.866,37);
- per l'anno 2010: per i cespiti "mobili e arredi" e "macchine ufficio" Casies ha rettificato nel corso dell'istruttoria i costi storici dichiarati (per un importo complessivo pari a euro 2.347,73), ponendoli pari a zero, mentre per i cespiti "linee MT", "trasferimento cabine secondarie" e "cabine secondarie", il cui valore nella raccolta RAB era pari a zero, Casies nel corso dell'istruttoria ha dichiarato i rispettivi costi storici (pari complessivamente a euro 50.379,96); infine, per il cespite "linee BT" nel corso dell'istruttoria la società ha ridotto, per mancanza della documentazione idonea, il costo storico dichiarato, poi ulteriormente ridotto dagli Uffici (di un importo totale pari a euro 64.588,14);
  - per l'anno 2011: per i cespiti "fabbricati", "trasferimento cabine secondarie" e "cabine secondarie", il cui valore nella raccolta RAB era pari a zero, Casies nel corso dell'istruttoria ha dichiarato i rispettivi costi storici (riconosciuti dagli Uffici per un importo complessivo pari a euro 32.810,97), mentre per il cespite "linee MT" la società ha incrementato il costo storico dichiarato (incremento riconosciuto per euro 28.134,2); infine, per il cespite "linee BT" il costo storico dichiarato è stato rettificato da Casies e poi ridotto dagli Uffici per mancanza di documentazione idonea e spese non capitalizzabili (di un importo totale pari a euro 45.688,95 rispetto al costo dichiarato in RAB);
  - per l'anno 2012: per i cespiti "cabine secondarie", "linee MT" e "linee BT" i costi storici dichiarati sono stati ridotti dagli Uffici per mancanza di documentazione idonea e spese non capitalizzabili (di un importo totale pari a euro 107.145,22 rispetto al costo dichiarato in RAB), per il cespite "trasferimento cabine secondarie" il cui valore nella raccolta RAB era pari a zero, Casies nel corso dell'istruttoria ha dichiarato il relativo costo storico (pari a euro 14.903,34);
- inoltre, dalle verifiche effettuate dagli Uffici, è emerso che, nell'anno 2009, Casies ha percepito dalla Provincia Autonoma di Bolzano contributi per la realizzazione di opere di elettrificazione per un importo di euro 109.879,39;
  - la società, tuttavia, ha indicato nella sezione della raccolta RAB relativa ai "Contributi" un importo di euro 111.316,30 nell'anno 2008 e un importo di euro 68.775,34 nell'anno 2009; pertanto, Casies ha violato l'obbligo di indicare nell'apposita sezione "Contributi" l'intero ammontare dei contributi percepiti nell'anno in cui sono stati incassati;
  - con nota in data 4 agosto 2015 (prot. Autorità n. 23268) la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha inviato, a Casies, le risultanze istruttorie relative alla citata indagine conoscitiva, ai fini della rideterminazione delle tariffe di riferimento per il periodo 2012-2015 approvate in via provvisoria;
  - le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito della predetta indagine hanno, pertanto, evidenziato la violazione, da parte di Casies, dei citati obblighi informativi funzionali alle determinazioni tariffarie del servizio di distribuzione

dell'energia elettrica e segnatamente dell'art. 11 del TIT 2008-2011 e dell'art. 14 del TIT 2012-2015.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che contestualmente alla notifica della delibera di avvio vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
  - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Casies;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha tenuto condotte contrastanti con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali all'esercizio del potere di regolazione tariffaria dell'Autorità; sotto tale profilo assume positivo rilievo il fatto che una parte dei *costi* degli

investimenti dichiarati da Casies nelle raccolte RAB è stato erroneamente indicato in un valore inferiore, dunque, in modo che la stessa società non potesse beneficiarne; assume analogo rilievo il fatto che i contributi percepiti, pur *non* essendo stati *correttamente* rappresentati (in termini di importo e di competenza temporale), sono stati tuttavia *interamente* indicati nell'ambito di dette raccolte (in un importo addirittura maggiore di quanto effettivamente incassato), dimostrando così che la società non intendeva avvantaggiarsene;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* ed alla *personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato dalla società nell'anno 2014 è pari a circa euro 4.510.000;
- gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di 173.400 (centosettantatremilaquattrocento) euro

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Azienda Elettrica Casies Società Cooperativa, per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 173.400 (centosettantatremilaquattrocento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;

5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato - determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g), e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Azienda Elettrica Casies Società Cooperativa, Valle di Casies (BZ) 10/B e all'indirizzo di posta elettronica certificata office@pec.ewerk-gsies.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 gennaio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*